REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto.

Art. 2
Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL:

 a) pubblicità: le sedute del Assemblea sono pubbliche possono essere trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Consorzio. La diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

 b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomentida trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, mediante la preventiva informazione ai Sindaci contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezionei casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

 c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei
 relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3

Sede Amministrativa:
Via Giannone n. 3
10036 – Settimo Torinese (To)
Tel. 011.80.28.779 – Fax 011.80.28.770

Sede legale:
Piazza della Libertà n. 4
10036 – Settimo Torinese (To)

E- mail: segreteria@consorziobacino16.it
PEC: amministrazione@cert.consorziobacino16.it
P.IVA e Cod. Fisc. 08867800016

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

 a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

 b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e allavotazione su ogni argomento;

 c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti,in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

 d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti indiscussione;

 e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assuntedai singoli Sindaci;

 f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

 g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

 h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art.4
Convocazione

1. Il Presidente del Assemblea convoca le sedute dell'Assemblea mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata. Allo stesso modo è informato il Segretario e eventualmente il vice Segretario.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza.

3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dallo Statuto.

Art. 5
Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 6
Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Sindaci e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7
Svolgimento delle sedute

1. I lavori dell'Assemblea sono regolati dal Presidente dell'Assemblea secondo le prescrizioni dello Statuto.
2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica, relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori

fino a 20 minuti perconsentire l'effettiva partecipazione del Sindaco impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 20 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Art. 8
Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno, il Presidente invita i Sindaci ad iscriversialla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.

Art. 9
Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 a) per chiamata nominale da parte del Segretario, attivando il Sindaco la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell' identità dei Sindaci votanti e l'espressione del voto.
3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Sindaci collegati ma impossibiliti a partecipare sono considerati assenti giustificati;

b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella sedutadell'Assemblea.

Art. 10
Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od informa mista e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 11
Protezione dei dati personali

1. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamerain modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 12
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto, con particolare riferimento agli articoli: 14-15-16-17-18.